SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta | Anno 85° — Numero 1

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno | Abb. annuo L. 200<br>» semestrale » 100<br>» trimestrale » 50<br>Un fascicolo » 4 | All'Estero | Abb. annuo L. 400<br>» semestrale » 200<br>» trimestrale » 100<br>Un fascicolo » 8 | Nel Regno | Abb. annuo L. 120<br>» semestrale » 60<br>» trimestrale » 30<br>Un fascicolo » 4 | All'Estero | Abb. annuo L. 240<br>» semestrale » 120<br>» trimestrale » 60<br>Un fascicolo » 8 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . . . . . . . Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . . . Abbonamento annuo . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

**Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. **1**

**Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;
Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;
Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;
Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentorii, tanto legali quanto con-

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Egualmente si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno – serie speciale –. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).
*Il Guardasigilli:* BADOGLIO

---

## REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

**Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
*Il Guardasigilli:* BADOGLIO

## REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

**Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiarazione di avvenuta assunzione in servizio da rilasciarsi dalle amministrazioni centrali competenti, o, nell'impossibilità, dai capi degli uffici presso i quali gli impiegati si trovano addetti.

Art. 5

I funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle amministrazioni autonome che si trovino in servizio militare nelle zone liberate sono tenuti a notificare,

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
*Il Guardasigilli:* BADOGLIO

## REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

**Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilità le modalità per l'assegnazione alle truppe degli ufficiali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)
*Il Guardasigilli:* BADOGLIO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

**Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.**

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camèra, Commissario Generale per l'Alimentazione.

TESTI VITTORIO, *gerente* TIP. DEL COMMERCIO V. RAGIONE - P. M. 151